

STATUTO

Associazione Distributori Macchine Industriali

ASSO.DI.M.I.

.....

ART. 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-DURATA- SEDE SOCIALE:

E' costituita fra i distributori di Macchine Industriali in Italia una associazione denominata "ASSO.DI.M.I." - Associazione Distributori Macchine Industriali.

L'associazione ha la durata fino al 2100.

L'associazione ha sede legale in Firenze, Via Tornabuoni n.1 presso la Società DEM.CO SAS. La sede operativa può essere ubicata in altro luogo con semplice decisione del comitato direttivo.

ART. 2

SCOPI DELL'ASSO.DI.M.I.

L'associazione ha lo scopo di:

1)- Organizzare in Italia il raggruppamento di tutti i Distributori (concessionari, agenti, locatori, riparatori, etc.) di Macchine Industriali per i cantieri di costruzioni, lavori pubblici, edilizia, manutenzione, e delle industrie connesse al fine di concentrare gli sforzi per lo sviluppo dell'attività del settore e per la difesa dei diritti e degli interessi professionali comuni.

2)- Sviluppare e consolidare tra tutti i suoi membri sentimenti di solidarietà e di corretta applicazione dei principi di sana concorrenza e/o vicinanza territoriale.

3)- Servire ai suoi membri quale centro permanente di relazioni e di interessi per quanto concerne il commercio, la locazione e la riparazione delle attrezzature ed in generale sui comportamenti del mercato e della clientela.

4)- Difendere gli interessi generali della professione presso il Governo, il Parlamento, le Amministrazioni Pubbliche o private, le Camere di Commercio, i fornitori ecc. e di esprimere i pareri dei membri che rappresenta nelle questioni economiche, commerciali, fiscali o legislative.

5)- Essere un organismo di documentazione per il Pubblico Potere e le Amministrazioni e di collegamento tra tutte le persone, associazioni od organismi che si interessano alle attrezzature definite nel punto 1).

6)- Mettere in atto tutte le misure necessarie, compreso l'arbitrato, a mantenere i buoni rapporti tra i membri dell'Associazione Nazionale.

7)- Offrire ai tribunali ed alle parti in causa una scelta di arbitri esperti o compositori amichevoli.

8)- Rappresentare la Professione presso tutte le istituzioni od organismi internazionali che dibattono problemi concernenti le attività dell'associazione.

9)- Perseguire l'accomodamento di tutte le dispute di qualsivoglia natura e tutelare gli interessi economici, industriali, commerciali degli aderenti all'associazione.

A questo proposito deve essere rilasciata delega permanente al Comitato di Direzione.

10)- L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

ART. 3

L'OGGETTO DELL'ASSO.DI.M.I. SI REALIZZA PRINCIPALMENTE:

- 1)- Attraverso l'attività del suo Comitato di Direzione e dei Servizi resi disponibili quali la consulenza fiscale, legale e contrattuale specifica del settore.
- 2)- Attraverso la delega nei riguardi dell'Autorità Competenti e dei Pubblici Poteri, per sostenere le richieste dell'Associazione e far valere le sue rivendicazioni.
- 3)- Attraverso l'elaborazione di circolari, depliant, manuali, annuari, note informative e studi.
- 4)- Attraverso la riscossione di tutte le quote, sovvenzioni o sottoscrizioni necessarie per fronteggiare i costi.
- 5)- Il Comitato di Direzione potrà creare un marchio associativo che sarà depositato conformemente alle disposizioni di legge e costituirà un marchio di garanzia, moralità, proibità commerciale e consulenza tecnica.

Questo marchio sarà attribuito agli aderenti all'Associazione dal Comitato di direzione su proposta del Presidente delle Sezioni Regionali che avranno anzitutto verificato che gli interessati soddisfino effettivamente ai criteri previsti dal Comitato di Direzione dell'Associazione Nazionale.

I soci che per qualsiasi motivo lascino l'Associazione cessano "ipso facto" di potersi servire del marchio e si obbligano a farlo sparire nel termine di 90 giorni da ogni sua insegna e specialmente sugli stampati tutti, sugli automezzi e su uffici ed edifici.

Il presidente potrà aderire alle vie legali per far eseguire le disposizioni di cui sopra.

Nel caso in cui un aderente senza cessare di appartenere all'Associazione non soddisfi più alle esigenze di moralità, solvibilità o competenza giudicati necessari dal Comitato Direttivo, gli potrà essere ritirato il marchio, dopo aver sentito il parere del Presidente della Sezione Regionale interessata.

Il Comitato Direttivo entro un mese al più tardi, da quando ne ha ricevuto la segnalazione da parte di un qualsiasi membro dell'associazione dovrà innanzitutto mettere in mora l'interessato e invitarlo a presentare le sue osservazioni scritte motivate sia da lui stesso che da altro membro, assegnandoli 30 giorni di tempo per rispondere.

L'aderente chiamato in causa avrà inoltre la possibilità di farsi rappresentare presso il Comitato Direttivo da uno dei membri dello stesso.

ART.4

COMPOSIZIONE DELL'ASSO.DI.MI

L'ASSO.DI.M.I. si compone di soci ordinari.

Si possono anche accettare soci corrispondenti e conferire a certe persone il titolo di soci onorari.

Tutti i membri dell'associazione s'impegnano ad accettare, senza riserve, il presente statuto.

ART.5

SOCI ORDINARI

Possono far parte dell'Associazione, quali soci ordinari, tutte le persone fisiche o giuridiche, nel godimento dei diritti civili, iscritti al Registro degli Agenti di Commercio delle attrezzature di cui all'art.2 Punto 1), che esercitano prevalentemente attività di commercializzazione e riparazioni di Macchine Industriali e per Cantiere.

Sono escluse le imprese di importazione in esclusiva per gran parte del territorio nazionale e le filiali di costruttori e commercianti di macchine usate.

Possono restare soci ordinari le persone che, pur non esercitando più, sono rimasti per almeno 10 anni soci ordinari dell'associazione.

Ogni serio contrasto tra soci ordinari sarà obbligatoriamente sottoposto al Comitato Direttivo dell'Associazione che, eventualmente potrà designare un arbitro.

ART.6

GRUPPI COSTITUTIVI

L'ASSO.DI.M.I. è composta da un gruppo di aderenti:

Il gruppo dei distributori delle macchine industriali per i cantieri.

Il Comitato Direttivo può decidere circa l'opportunità di creare gruppi supplementari se esso ritiene che un certo numero di aderenti costituisca un settore specifico di una importanza significativa.

Il Comitato Direttivo può designare un presidente per ciascun gruppo.

ART.7

SEZIONI REGIONALI

Al fine di rappresentare su un piano locale gli interessi dei membri dell'Associazione Nazionale presso i Pubblici Poteri ed i Servizi Regionali, l'Associazione creerà delle Sezioni Regionali.

Queste sezioni regionali prenderanno la denominazione di "Sezione Regionale di.....dell'Associazione Nazionale dei Distributori di Macchine Industriali".

ART.8

TESSERA ASSOCIATIVA

Ciascun socio ordinario dell'associazione riceverà una tessera che gli permetterà di avvalersi della sua qualità di membro dell'associazione presso le Amministrazioni ed i fornitori.

La tessera gli dà inoltre diritto alla difesa dei suoi interessi presso tutte le Amministrazioni Pubbliche, alla riduzione sui prezzi che l'Associazione potrà ottenere in occasione di congressi professionali, esposizioni, ecc., ai vantaggi derivanti da tutte le disposizioni prese dall'Associazione nazionale od in generale di qualsiasi accordo che l'associazione sarà incaricata di prendere nell'interesse dei suoi aderenti.

I soci che dovranno cessare di far parte dell'Associazione a seguito di dimissioni o di radiazione, perderanno i vantaggi relativi alla Tessera che dovrà essere restituita entro 30 giorni alla Segreteria dell'Associazione.

ART.9

SOCI CORRISPONDENTI

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Corrispondenti le imprese che costruiscono, importano attrezzature da costruzione, da lavori pubblici e manutenzione o loro filiali che abbiano relazioni d'affari con soci ordinari e che giustifichino il loro interesse ad essere rappresentati dall'ASSO.DI.M.I..

Diritti dei soci Corrispondenti:

- I soci corrispondenti ricevono i bollettini d'informazione periodici abitualmente diffusi dall'Associazione e tutte le pubblicazioni di carattere generale, quali il giornale dell'Associazione o l'Annuario.

- Possono essere invitati a partecipare a tutte le riunioni o assemblee su invito del Presidente Nazionale, del Comitato Direttivo, del Segretario Generale o dai Presidenti Regionali o di commissioni nel limite delle loro competenze.
- Hanno la possibilità di fare delle comunicazioni per iscritto od oralmente ai diversi organi dell'Associazione con l'esclusione di messaggi commerciali e di interesse particolare la cui opportunità è sottoposta all'approvazione del Presidente Nazionale o del Segretario Generale.
- Per contro i membri Corrispondenti sono esclusi dal diritto di voto in Assemblea generale ed in tutte le altre riunioni salvo decisioni contrarie che dovranno essere prese su iniziativa del Presidente della seduta, a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti alla predetta riunione.
- Essi sono del pari esclusi dal diritto di essere eletti alle diverse cariche previste dal presente statuto.

Obblighi dei Soci Corrispondenti:

- I soci corrispondenti sono tenuti agli stessi doveri dei membri attivi.

Quote sociali:

- I soci corrispondenti versano una quota annuale il cui ammontare viene fissata dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice dei membri presenti.

ART.10

SOCI ORDINARI

L'Assemblea Generale potrà, su proposta del Comitato Direttivo, conferire la qualifica di Socio Ordinario a tutti i membri anziani dell'Associazione che ne saranno giudicati degni.

Questi conserveranno, quali soci onorari, il titolo relativo alle loro precedenti funzioni.

L'Assemblea Generale potrà ugualmente su proposta del Comitato Direttivo conferire il titolo di Socio d'Onorario a qualsiasi socio dell'Associazione Nazionale come pure a qualsiasi persona estranea all'Associazione, quali personalità universitarie, pubbliche, industriali, ecc..., che abbiano reso all'Associazione servizi qualificati.

ART.11

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci Ordinari dell'Associazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, le convocazioni devono essere fatte per lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data di convocazione e devono contenere l'ordine del giorno.

Ogni risoluzione deve essere sottoposta almeno 8 giorni prima all'esame del Comitato Direttivo che, se del caso, la presenterà all'Assemblea Generale.

ART.12

Il Comitato Direttivo può, a maggioranza dei membri presenti o rappresentati, indire un'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria: ciò avverrà ugualmente qualora ne pervenga al Presidente richiesta scritta firmata da un quinto dei soci.

In tal caso la convocazione può essere fatta nel termine ristretto di 8 giorni.

ART.13

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto alle Assemblee generali Ordinarie e Straordinarie, le quali possono deliberare con almeno 50% in prima convocazione e con qualunque numero in seconda convocazione.

E' ammesso il voto per procura.

La votazione avviene su proposta del Presidente o di un membro dell'Assemblea e può essere sia segreta che palese.

In caso di parità di voti diviene preponderante il voto del Presidente.

E' vietata qualsiasi discussione politica o religiosa.

AMMINISTRAZIONE DELLA ASSO.DI.M.I.

ART.14

COMITATO DIRETTIVO

L'associazione Nazionale è amministrata da un Comitato Direttivo composto da 4 a 12 membri, nominati dall'Assemblea e per la durata di anni 2 rinnovabile.

Tutti i membri hanno diritto al voto.

Le decisioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti, sia con voto palese, sia con voto segreto a richiesta di uno dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti e per un periodo di 2 anni, rinnovabili, un Presidente Nazionale.

La nomina delle prime cariche sarà fatta in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Presidente con parere del Comitato Direttivo, nomina uno o due Vice Presidente, un direttore e/o Segretario Generale incaricati di assicurare l'esecuzione materiale dei lavori dell'Associazione.

Il Direttore ed il Segretario Generale assistono alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta l'interesse dell'Associazione lo richiada.

I membri del Comitato Direttivo a motivo della loro gestione, non contraggono alcuna obbligazione personale, né solidale relativamente agli impegni e alle operazioni dell'associazione; essi non rispondono che del loro mandato generale e ciò di fronte ai loro mandanti; la loro attività non dà diritto ad alcun compenso, rimborsi spese ad eccezione di missioni particolari loro affidate.

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

ART.15

UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente Nazionale, ove lo ritenesse necessario, sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo la composizione dell'ufficio di Presidenza che è composto oltre a lui stesso:

- dal Presidente dei gruppi (ove costituiti);
- dal Tesoriere

e di quanti altri il Presidente Nazionale giudicherà necessari, scegliendo tali membri tra i componenti del Comitato Direttivo.

I membri dell'Ufficio rimangono in carica per la durata del loro mandato, anche se dovessero perdere nel corso del medesimo, la loro qualità di componenti del Comitato Direttivo.

L'Ufficio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo esiga l'interesse dell'Associazione.

L'Ufficio prepara i lavori ed i dibattiti del Comitato Direttivo e dell'Associazione.

Assume la direzione dei servizi amministrativi e finanziari con il concorso del Direttore e del Segretario Generale.

Propone le spese al Comitato Direttivo.

Viene incaricato dell'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo.

I suoi membri possono essere delegati dal Comitato Direttivo per tutti gli atti della vita civile, presso le Amministrazioni Pubbliche o Private, gli Organismi Professionali od altri. Ciascun membro dell'Ufficio riceve delega di animare e dirigere i lavori di uno o più commissioni e di mettere in atto le decisioni prese da quest'ultima, dopo che siano state approvate dal Comitato Direttivo.

Il Direttore ed il Segretario Generale assistono alle riunioni dell'Ufficio come consiglieri.

Ogni anno l'Ufficio presenta all'Assemblea Generale un rapporto sull'insieme dei lavori dell'associazione, ha potere di trattare, transigere, e compromettere nell'interesse dell'Associazione, la rappresenta nelle cause giudiziali, sia attive che passive; di conseguenza è a sua richiesta o contro l'Ufficio che devono essere intestate tutte le azioni giudiziarie.

I poteri dell'Ufficio sono limitati soltanto dalle leggi in vigore e dal presente statuto.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Direttore, il Segretario Generale, o qualsiasi altra persona con delega speciale, possono da soli rappresentare ufficialmente l'associazione presso il Governo e tutte le Amministrazioni Pubbliche o private.

ART.16

PRESIDENTE

Il Presidente presiede le sedute dell'Ufficio Direttivo e le Assemblee Generali; dirige i lavori ed i dibattiti dell'associazione della quale egli ha la direzione generale; assume con il concorso del Direttore, del Segretario Generale o del Tesoriere, la direzione dei Servizi amministrativi e finanziari.

Egli rappresenta l'Associazione in tutti gli atti della vita civile, autorizza le spese, può versare od incassare qualsiasi somma dovuta o da percepire dell'Associazione.

Egli riceve legati, doni, e sovvenzioni di varia natura.

Egli spende e trasferisce valori in conformità alle disposizioni dell'Art.18 seguente, approva gli estratti-conto; impiega i fondi disponibili se i depositi bancari diventano troppo importanti.

Con l'autorizzazione del Comitato Direttivo egli presenta istanze, transige, compromette, da quietanza e manleve, intenta e persegue tutte le azioni giudiziarie e in generale compie tutti gli atti che rientrano nell'oggetto dell'associazione che non sia stato incluso dal presente statuto.

Può provocare nelle Sezioni Regionali delle Assemblee Generali Straordinarie al di fuori dell'Assemblea Generale prevista nel regolamento di queste sezioni ogni qual volta egli lo riterrà utile in relazione dell'importanza delle questioni che l'Associazione potrà essere chiamata ad esaminare.

Per l'espletamento degli affari correnti egli può delegare tutti o parte dei suoi poteri o al Direttore Generale o al Segretario Generale o a uno dei membri dell'Ufficio.

Egli ha pieni poteri per convocare alle diverse riunioni, quando lo riterrà utile per gli interessi generali dell'Associazione e qualunque membro dell'Associazione o anche persone che non ne facciano parte; le persone che saranno convocate lo saranno a titolo consultivo e non potranno in alcun caso prendere parte alle votazioni.

Il primo Vice Presidente rimpiazza il Presidente in casi d'impedimento.

In mancanza il rimpiazzo spetta al Presidente di gruppo che abbia maturato maggiore anzianità come aderente all'ASSO.DI.M.I:

In caso d'impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente o il Presidente di gruppo più anziano esercitano a titolo transitorio le funzioni di Presidente fino all'elezione di un nuovo Presidente, che dovrà aver luogo entro sei mesi.

Si dovrà procedere per l'ecceденza come espresso nell'art.15 che sarà applicato in tutte le sue disposizioni.

In caso di parità di voti nelle riunioni, il parere del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce è preponderante.

Saranno rimborsate al Presidente ed ai vice Presidente le spese effettuate per l'esecuzione del loro incarico, quale le spese viaggio, trasferta ecc..

Il volume di spese di rappresentanza assegnate al Presidente e vice Presidente è definito annualmente in sede di Assemblea.

Le funzioni di Presidente e di membri del Comitato Direttivo sono gratuite.

ART.17

DIRETTORE E SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente, con il parere del Comitato Direttivo può nominare secondo la necessità un Direttore ed un Segretario Generale, anche affidando l'incarico ad un consulente esterno, incaricati di gestire quotidianamente l'Associazione sotto la direzione del Presidente.

La remunerazione ed i rimborsi spese del Direttore e del Segretario Generale sono fissati dal Presidente.

Il Comitato Direttivo è abilitato a conoscere l'ammontare di queste remunerazioni ed a decidere l'eventuale modifica.

Il Presidente su proposta del Direttore e/o del Segretario Generale assume il personale necessario oppure utilizza strutture esterne necessarie al buon funzionamento dei servizi dell'associazione Nazionale.

Le remunerazioni di questo personale sono fissate dal Presidente Nazionale su proposta del Direttore e del Segretario Generale.

Il Direttore Generale, il Segretario Generale hanno la facoltà di espletare a nome dell'Associazione tutti gli affari correnti.

In assenza del Presidente e senza che ci sia bisogno di delega generale o particolare da parte dello stesso, il Direttore e il Segretario Generale rappresentano l'associazione in ogni circostanza fosse necessario e specialmente presso i Pubblici Poteri e gli Organismi Professionali o Interprofessionali.

ART.18

COMMISSIONI

Su iniziativa del Presidente o di un membro dell'ufficio, per lo studio di certe questioni, possono essere create delle Commissioni.

Queste Commissioni possono essere invitate a partecipare agli studi ed ai dibattiti delle commissioni Interprofessionali.

I servizi amministrativi dell'associazione assicureranno le operazioni di segreteria delle Commissioni.

I membri delle Commissioni sono nominati dal Presidente Nazionale, salvo parere contrario del Comitato Direttivo, tra i soci ordinari dell'ASSO.DI.M.I. e su proposta del Presidente del gruppo di aderenti interessato.

Il Presidente, il Direttore ed il Segretario Generale fanno parte di diritto di tutte le commissioni.

I Presidenti dei gruppi fanno parte di diritto delle commissioni dei loro rispettivi gruppi.

Ogni riunione può dar luogo a un processo verbale rimesso dal Presidente.

ART.19

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

1)- Da una quota annuale le cui modalità sono fissate dal Comitato Direttivo e ratificate dall'Assemblea Generale, salvo che il primo anno nel quale esse sono determinate dall'Assemblea Fondatrice.

2)- Dal diritto di ammissione fissato dal Comitato Direttivo.

3)- Da doni, eredità e proventi che possono essere conseguiti.

4)- Da sovvenzioni che possono essere accordate, e qualunque altra lecita risorsa.

Le disponibilità finanziarie devono essere depositate presso un istituto di credito.

I fondi possono essere investiti anche in Titoli di Stato.

Il tesoriere prende ogni disposizione per assicurare l'incasso delle quote sociali, controlla l'impiego dei fondi dell'Associazione, redige i bilanci ne fa conoscere il contenuto all'Ufficio, al Comitato Direttivo e all'Assemblea Generale, ha tutti i poteri per controllare la contabilità dell'Associazione.

Il Presidente e il Tesoriere sono responsabili della gestione del Patrimonio Sociale; il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale dell'Associazione possono sotto la loro responsabilità a firma congiunta procedere a prelevamenti presso Istituti Bancari e a firma disgiunta effettuare i depositi utilizzando i conti correnti intestati all'Associazione.

Il Comitato Direttivo ha diritti di revisione e controllo e per il budget di spesa e per l'impiego dei fondi deve essere richiesto il suo parere.

Per facilitare le operazioni correnti il Presidente ha la facoltà di delegare i suoi poteri al Direttore e al Segretario Generale per effettuare i depositi, prelievi, giri conto o trasferimenti di fondi necessari all'amministrazione dell'Associazione, a valere su conti accesi su banche a nome dell'Associazione.

Il Tesoriere è incaricato di presentare ogni anno all'Assemblea Generale un rapporto della situazione finanziaria dell'Associazione.

La quota annuale dei soci ordinari, quali sono definiti all'art.5, sono percepite dai Servizi Amministrativi dell'Associazione Nazionale.

ART.20

Per assicurare eventualmente finanziamenti dei gruppi e delle Sezioni Regionali, il Comitato Direttivo può determinare certi stanziamenti di bilancio.

ART.21

AMMISSIONI-DIMISSIONI-ESCLUSIONI

Ciascuna domanda di ammissione all'Associazione è trasmessa al Presidente della Sezione Regionale nella quale risiede il richiedente e, dopo essere stata sottoposta a indagine e discussione dai membri della Regione, la stessa viene inviata con parere motivato al Comitato Direttivo che fa conoscere all'interessato se la sua domanda è stata accettata o non accettata.

In nessun caso l'Associazione Nazionale è tenuta a motivare la sua decisione.

Ciascun socio è tenuto a denunciare al Comitato Direttivo, per mezzo del Presidente Regionale da cui dipende, le modifiche intervenute nel controllo finanziario e nella natura dell'attività intrapresa.

Ciascun socio può dimettersi in ogni momento dall'Associazione, dovrà farne domanda con lettera raccomandata notificante le proprie dimissioni al Presidente che ne assicurerà ricevuta, ma questo socio dovrà versare, qualora non lo abbia già fatto, la propria quota associativa per i prossimi sei mesi a partire dalla data delle dimissioni.

Qualora in seguito desiderasse rifare parte dell'Associazione egli dovrà rifare la domanda e riacquisire i diritti di ammissione.

Ogni versamento effettuato all'Associazione da un aderente resta definitivamente acquisito senza possibilità di essere reclamato, per qualsiasi ragione, dall'aderente o dai suoi aventi causa.

Sono esclusi di diritto dall'Associazione:

-Ogni aderente colpito da condanna detentiva infamante.

-Ogni aderente che non soddisfi più le condizioni d'ammissione.

-Ogni aderente che non assolva i suoi impegni verso l'Associazione e la disciplina associativa, o disturbando le riunioni o attaccando senza giusta causa l'Associazione o i membri del Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale o delle Sezioni Regionali.

Per tutti gli altri motivi e segnatamente in caso di modifiche nella proprietà e nella natura dell'attività di impresa, l'esclusione potrà essere pronunciata dal Comitato Direttivo all'Associazione Nazionale a maggioranza dei componenti.

La decisione motivata dovrà essere comunicata all'interessato.

ART.22

UNIONI

L'ASSO.DI.M.I. si potrà unire con decisione presa dal Comitato Direttivo e sottoposta a ratifica dall'Assemblea Generale come segue:

1)- a una o più altre Associazioni per formare un'Unione.

2)- a una o più Unioni di Associazioni.

3)- a una o più Associazioni o Federazioni Internazionali.

Fin dalla costituzione viene deliberata l'adesione al CIL –Comitato di Collegamento Internazionale.

ART.23

MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato o completato.

1° Su proposta del Comitato Direttivo;

2° su proposta di almeno un terzo dei soci ordinari.

Le modifiche proposte dovranno essere sottoposte ad una Assemblea Generale Straordinaria.

ART.24

SCIoglimento

In caso di scioglimento richiesto dalla maggioranza di membri dell'Associazione con domanda firmata dai soci ordinari iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale, il Presidente riunirà un'Assemblea Generale Straordinaria che deciderà a maggioranza assoluta dei soci ordinari dell'Associazione.

Questi dovranno votare sia nel corso della seduta, sia per corrispondenza, sia per regolare delega.

Nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, si dovrà convocare una nuova Assemblea Generale Straordinaria a un mese di distanza.

Nella seconda Assemblea si deciderà lo scioglimento a maggioranza dei soci ordinari presenti o che avranno votato per delega o corrispondenza e in regola con la quota sociale.

Sia in un caso che nell'altro, se si è votato per lo scioglimento l'Assemblea deciderà immediatamente a maggioranza dei suffragi espressi dai soci presenti, la destinazione dei fondi che potrebbero restare in cassa.

L'Assemblea non potrà decidere di stanziare i fondi disponibili dalla liquidazione che ad un'altra Associazione o raggruppamento professionale che persegue obiettivi simili o

paralleli o a una o più Opere di pubblica utilità riconosciute o autorizzate dallo Stato Italiano.

In nessun caso questi fondi potranno essere ripartiti tra i soci dell'Associazione.